

Usiamo il Web per promuovere, non per piratare!

Tavola rotonda "Internet e tutela della proprietà industriale ed intellettuale" Salone della Giustizia di Rimini, 5 dicembre 2009

Relazione di Massimo Nardi e Deborah D'Agostino

In questo autorevole consesso di giuristi, abbiamo il piacere e l'onore di esprimere, nella nostra qualità di autori letterari, il punto di vista di coloro che costituiscono il nucleo d'origine – per così dire: la "materia prima" – delle problematiche che ci troviamo a dibattere: vale a dire, i creatori di opere dell'ingegno. Un punto di vista che riteniamo di poter rappresentare con un sufficiente grado di consapevolezza, grazie anche ad una serie di variegata esperienze maturate negli organismi istituzionali, nell'associazionismo, e attraverso costanti rapporti con il mondo dell'editoria e con autori appartenenti ad altre categorie creative.

In questo momento tutti accomunati, ed estremamente sensibili, alla problematica della tutela delle opere su Internet.

Vorremmo aprire il nostro intervento citando una sentenza della Consulta che consideriamo "storica", sia per la lucidità e coerenza dell'impianto intellettuale, sia per la capacità di porre un punto fermo, dal punto di vista della certezza del diritto, col quale dovranno misurarsi tutte le future riflessioni sul diritto d'autore, inclusa la tutela delle opere su Internet. Intendiamo parlare della sentenza della Corte Costituzionale n. 108/1995, emanata sotto la presidenza del Prof. Antonio Baldassarre.

Nell'enunciato di tale sentenza, la Consulta ribadisce con forza la «*stretta connessione tra tutela degli autori e tutela della cultura*»; la «*rilevanza d'interesse generale, e quindi pubblica*» del diritto d'autore «*tale da indurre il legislatore alla predisposizione di particolari mezzi di difesa sia penali che civili*»; la conciliabilità della tutela del diritto d'autore «*non riducibile ad un mero diritto a compenso*» con «*la libertà dell'iniziativa economica, (...) con i diritti di tutti alla fruizione dell'opera artistica, e con l'interesse generale alla diffusione della cultura*»; e individua il fondamento giuridico della proprietà intellettuale nelle Dichiarazioni (universale ed europea) dei diritti dell'uomo, nelle convenzioni internazionali, e nell'articolo 128 del Trattato Cee (novellato e confermato dal Trattato di Maästricht). «*La protezione dei diritti patrimoniali e non patrimoniali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica – si legge nel testo della sentenza – viene giustificata, per tradizione ormai secolare, dal doveroso riconoscimento del risultato della capacità creativa della personalità umana, cui si collega l'ulteriore effetto dell'incoraggiamento alla produzione di altre opere, nell'interesse generale della cultura*».

Una "tradizione ormai secolare", recita il testo della sentenza. Indubbiamente. Ma una tradizione che viene messa oggi a dura prova dall'avanzare delle nuove tecnologie – dalle banche dati ad Internet – che hanno rivoluzionato i modi di comunicazione delle produzioni intellettuali.

La più immediata osservazione che si può fare, in relazione ai nuovi media, è che le moderne tecnologie differiscono da quelle del passato per due motivi fondamentali.

Il primo motivo è che tecnologie del passato – ad esempio la stampa o la discografia – favorivano lo sviluppo di industrie che rendevano possibile il passaggio dell'opera dal manoscritto originale a forme idonee alla comunicazione al pubblico (giornale, libro, disco, ecc.), mentre le tecnologie attuali, se da un lato facilitano la diffusione delle opere, costituiscono, dall'altro, una crescente minaccia per l'industria culturale poiché consentono utilizzazioni abusive e incontrollate delle opere stesse.

Ora, si dirà: che c'è di nuovo? Le trasformazioni tecnologiche hanno sempre orientato il corso della storia... Vorremmo rispondere con le parole pronunciate nei giorni scorsi dal presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri: "Internet si avvale di una parola magica che è "free". Se i vari YouTube o Google non riconoscono il valore della proprietà intellettuale, non si può investire. Noi investiamo nei contenuti la metà di ciò che ricaviamo. Se altri approfittano di questi contenuti, non ci sarà futuro per chi di fa questo mestiere".

Proprio così: il mancato rispetto del diritto d'autore rischia di distruggere interi comparti industriali compromettendo, al tempo stesso, un altro "mestiere", quello dell'autore, vale a dire colui che, per una particolare vocazione, s'incarica di dare voce alle istanze creative della propria epoca. Con il rischio di esaurire le fonti stesse della creatività contemporanea.

Uno scenario da incubo che tenderebbe a privare l'essere umano di primarie aspettative d'ordine emotivo e culturale.

La seconda ragione per cui le tecnologie attuali differiscono da quelle del passato è nel fatto che esse possono interferire non solo nel momento dello sfruttamento dell'opera, ma anche nell'ambito della elaborazione e/o manipolazione della stessa.

Si pone quindi un problema di difesa del diritto d'autore sia per quanto riguarda l'utilizzazione economica dell'opera, sia per quanto riguarda il cosiddetto diritto morale, ossia il diritto di paternità e il diritto al rispetto dell'opera.

Quello che occorre sottolineare è che il cambiamento dei mezzi di distribuzione non autorizza a negare il principio del diritto d'autore. I fautori della libera e gratuita circolazione delle opere in Rete partono da una premessa errata: che la libera circolazione delle idee coincida con la libera circolazione delle opere. Non è così: la libertà delle idee costituisce un diritto inalienabile di una società democratica, mentre la paternità dell'opera, con tutte le implicazioni, anche patrimoniali, che ne derivano, costituisce un diritto inalienabile del creatore dell'opera.

Un'altra illusione da sfatare è che la libera e gratuita circolazione delle opere in Rete, su cui si basano concetti come "creative commons" o "copy left", possa favorire l'affermazione degli autori emergenti presso il grande pubblico. Non è così, perché in assenza di una remunerazione per il successo dell'opera, un autore, anche di talento, si vedrà inevitabilmente costretto a rinunciare alla sua vocazione creativa per intraprendere altri mestieri di sussistenza.

Mentre i proprietari delle Reti, grazie anche all'utilizzo gratuito dei contenuti creativi degli autori, costruiscono imperi economici.

Eccone un esempio.

Osservava il celebre scrittore Paolo Coelho, in un articolo pubblicato su Repubblica del 16 ottobre 2008, che il concetto ufficiale di copyright si è sviluppato di pari passo con l'era industriale, in cui i costi di produzione e distribuzione erano ancora piuttosto alti.

Internet, abbassando decisamente tali costi, ha determinato un mutamento paradigmatico. Secondo Coelho, dieci anni fa l'industria discografica aveva perso un'occasione facendo chiudere Napster anziché concordare una forma di remunerazione economica sullo scaricamento via web dei brani musicali. L'industria libraria – concludeva Coelho – sembrava, al momento, più protetta dalle nuove tendenze online rispetto alla musica o al cinema, e quindi aveva ancora un po' di tempo per organizzarsi elaborando nuove strategie di rapporto con la Rete.

E invece, proprio in quei giorni, l'opinione pubblica veniva a conoscenza di una vicenda dal sapore "orwelliano" che contrapponeva i titolari dei contenuti ad uno dei principali colossi mondiali della Rete.

Google, il gigante della tecnologia creatore del celebre "motore di ricerca", puntava a costituire, di fatto, un monopolio mondiale delle opere letterarie in versione elettronica, digitalizzando milioni di volumi. Con ricadute enormi, tra cui il potere di controllo su una parte consistente del sapere umano dell'ultimo secolo.

Lo strumento individuato da Google per perseguire questo ambizioso progetto era un accordo transattivo con alcune Società americane di autori ed editori, che si erano dichiarate disponibili a concedere, a fronte del pagamento di una cifra forfettaria, la digitalizzazione delle opere da esse tutelate.

Non è questa la sede per ripercorrere nei dettagli la complessa vicenda, che può essere, peraltro, facilmente ricostruita attraverso una rassegna stampa, visto che tutti i giornali ne hanno parlato. Ciò che ci preme sottolineare è che il mega-progetto di Google passava – e passa – attraverso una sostanziale negazione del diritto d'autore, almeno nella configurazione che tale istituto ha assunto in Europa.

Le reazioni critiche, in tutto il mondo, sono state molteplici, sia a livello di governi che delle rappresentanze di categoria interessate. L'AIE - Associazione Italiana Editori, per esempio, ha lamentato, tra l'altro, la violazione della Convenzione di Berna che stabilisce il consenso preventivo per qualsiasi utilizzo delle opere. "Siamo di fronte – sostiene l'AIE – ad un accordo privato che di fatto istituisce un regime speciale di gestione dei diritti a favore di una singola impresa. Il che è senza precedenti, in quanto le eccezioni del diritto d'autore sono sempre stabilite dalla legge e a favore del pubblico, non di un singolo".

Ecco, questo ci sembra il vero nodo del contendere; il punto nevralgico di tutta la faccenda: l'assenza di una legislazione in grado di misurarsi con l'innovazione tecnologica. Finché ogni paese avrà procedure particolari e istituzioni specifiche, sarà molto difficile arginare gli illeciti in Rete, che hanno invece una dimensione globale.

E intanto, nel vuoto legislativo, ciascuno si organizza come può.

L'industria discografica americana, per esempio, ha sottoscritto un accordo che consente agli utenti di iTunes di scaricare una canzone per 90 centesimi, facendone il primo distributore di musica online del mondo. Il social network MySpace ha creato una joint venture con alcune multinazionali della musica per realizzare un portale dove gli utenti possano ascoltare gratuitamente brani musicali, con il sostegno economico della pubblicità. Analogamente i produttori cinematografici americani stanno consentendo agli utenti di vedere le serie televisive su portali sponsorizzati.

Il più significativo tentativo di regolamentare la Rete sul piano legislativo è avvenuto in Europa, naturalmente in Francia, da sempre all'avanguardia nella tutela della cultura. La legge, emanata di recente dal Parlamento francese, prevedeva, tra l'altro, la sospensione del servizio, cioè della possibilità di connettersi ad Internet, per chi scaricava abusivamente opere tutelate. Nel giugno scorso il Consiglio Costituzionale

ha in parte ridimensionato la severità della legge, ma quello francese resta comunque il più avanzato tentativo di regolamentare la materia nei confini di uno stato nazionale.

E in Italia? In Italia la situazione è pressoché totalmente di stallo. Non s'intravedono, al momento, possibilità di accordi con i gestori delle Reti e non esiste una norma capace di indurre le parti al confronto, trattando i compensi a favore degli autori ed editori.

Il legislatore italiano ha puntato finora a punire l'accesso non consentito alle opere protette. Tale impostazione, tuttavia, si è rivelata inefficace sotto il profilo attuativo, offrendo il fianco, oltretutto, all'aggressiva opposizione del "Popolo della Rete", facilmente manipolabile grazie anche a una diffusa incultura circa il vero significato, sociale e morale, del diritto d'autore.

Ma oggi una legislazione più efficace per la tutela delle opere in Rete sarebbe tecnicamente possibile; oggi la tecnologia è in grado di supportare l'impegno del legislatore, offrendogli gli strumenti necessari per regolamentare la complessa materia. Sono stati creati diversi dispositivi tecnici che consentono la mappatura delle opere protette veicolate attraverso la Rete: codici numerici che contengono tutte le informazioni sull'opera, compresi i titolari dei diritti d'autore.

Avvalendosi di queste risorse, potrebbero essere creati più efficaci strumenti legislativi per regolamentare sia l'accesso alle opere sia la possibilità della loro riproduzione, a fronte dei legittimi compensi da corrispondere agli aventi diritto, autori ed editori.

Il decreto legislativo 154/97, che, nel recepire una direttiva comunitaria, ha stabilito per gli autori cinematografici (soggettisti, sceneggiatori, registi, autori dei dialoghi italiani delle opere straniere, autori delle musiche) il diritto irrinunciabile ad un equo compenso per ogni utilizzazione delle loro opere da parte delle emittenti televisive, potrebbe essere un interessante punto di riferimento.

Per questo riteniamo che questa "tavola rotonda" possa costituire un importante momento di sensibilizzazione. Per l'autorevolezza dei partecipanti e per il contesto istituzionale in cui si svolge.

Nell'avviarci a concludere, vorremmo almeno accennare ad un punto di vista emergente in Europa, che individua nel diritto morale uno strumento potenzialmente efficace per contrastare l'aggressività dei giganti economici delle Reti, inducendoli ad una maggiore considerazione dei diritti degli autori, in un'ottica di bilanciamento degli interessi che dovrebbe essere il fondamento di ogni società che voglia definirsi "avanzata".

Come è noto, le Società degli Autori europee non proteggono direttamente il diritto morale. In caso di plagio, ad esempio, l'autore deve rivolgersi in Tribunale, eventualmente insieme all'editore, personalmente e a proprie spese.

Sappiamo tutti che Internet è sede di continue violazioni del diritto morale. Basti pensare ai numerosi filmati pubblicati su "YouTube" dove ai brani musicali vengono spesso associate delle immagini che potrebbero essere in contrasto con le idee religiose, politiche e morali dell'autore della musica.

La stessa ampiezza delle violazioni fa ritenere che oggi la difesa del diritto morale non possa più essere lasciata all'iniziativa privata degli autori; che sia necessaria una sorta di protezione collettiva, che potrebbe essere svolta proprio dalle Società degli Autori con l'ausilio di una legislazione adeguata.

Puntare sul diritto morale, piuttosto che sul diritto patrimoniale, per riaffermare la centralità del diritto d'autore, potrebbe avere un più favorevole impatto anche sulla pubblica opinione.

Una volta affermata, in modo inequivocabile, la necessità del rispetto del diritto morale anche su Internet, il rispetto del diritto patrimoniale sarebbe una logica conseguenza.

Per quanto ci riguarda, teniamo a precisare d'essere grandi estimatori della Rete, nella convinzione che essa possa essere uno straordinario strumento di valorizzazione delle opere creative e di diffusione della cultura. Sarebbe assurdo percepire il Web come un "nemico". Significherebbe replicare il comportamento dei monaci amanuensi nei confronti dei libri stampati nel sedicesimo secolo.

Ciò che occorre invece contrastare sul piano legislativo, culturale e di sensibilizzazione della pubblica opinione, è il "far west" della Rete, che facilita il proliferare di violazioni e comportamenti illeciti, che riguardano, in larga misura, proprio il diritto d'autore.

Una cosa occorre sottolineare: il Web è uno strumento, e, come tutti gli strumenti, dipende dall'uso che ne facciamo. Dal punto di vista degli autori, vorremmo concludere: usiamo il Web per promuovere e non per piratare!

Nel ringraziare per la cortese attenzione, rivolgiamo un particolare ringraziamento ai numerosi autori ed editori che hanno collaborato alla presente relazione offrendo spunti di riflessione.

Massimo Nardi

Deborah D'Agostino